



Edizione di venerdì 13 luglio 2018

IVA

Beni significativi: in una circolare l'analisi delle nuove norme

di Lucia Recchioni

PENALE TRIBUTARIO

Fatture false e altri artifici: previsto il concorso fra i reati

di Angelo Ginex

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Obblighi dichiarativi e monitoraggio delle controllate estere

di Marco Bargagli

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Obblighi dichiarativi e monitoraggio delle controllate estere

di Marco Bargagli

PATRIMONIO E TRUST

Il trust fra luoghi comuni e falsi miti – VIII° parte

di Sergio Pellegrino

CONTABILITÀ

Principi generali di distribuzione degli utili

di EVOLUTION

RASSEGNA RIVISTE

La tassazione degli immobili “patrimonio” nel reddito d’impresa
di Sandro Cerato

IVA

Beni significativi: in una circolare l'analisi delle nuove norme

di Lucia Recchioni

L'[articolo 1, comma 19, Legge di Bilancio 2018 \(L. 205/2017\)](#) è intervenuto con una norma di interpretazione autentica dell'[articolo 7, comma 1, lett. b\), L. 488/1999](#) prevedendo che le disposizioni in materia di **beni significativi** si interpretano come segue:

- **il valore delle parti staccate non confluisce in quello dei beni significativi;** a tal fine, l'individuazione delle **parti staccate** si effettua in base all'**autonomia funzionale** delle parti rispetto al manufatto principale,
- come **valore dei beni significativi** deve essere assunto quello risultante dall'**accordo contrattuale** stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto **solo** di tutti gli **oneri** che concorrono alla **produzione** dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al **prezzo di acquisto dei beni stessi**,
- la **fattura** emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i **beni di valore significativo** che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso.

In questo modo il legislatore ha tentato di risolvere i **dubbi interpretativi** che erano sorti, limitando altresì la **discrezionalità** degli operatori ai fini dell'individuazione del **valore** dei suddetti **beni significativi**. In merito a quest'ultimo punto, infatti, ha espressamente **escluso dal valore del bene significativo il margine aggiunto dal prestatore al costo di produzione/di acquisizione del bene significativo** (il c.d. *mark-up*). Ciò che rileva, a fronte dell'interpretazione fornita, è dunque esclusivamente il **costo "originario"** del bene significativo, sia esso di produzione ovvero di acquisizione presso terzi.

Sul punto sono poi intervenuti nuovi ed interessanti chiarimenti ad opera della [circolare AdE 15/E/2018](#) pubblicata ieri, 12 luglio.

Preliminarmente l'Agenzia ricorda che la nozione di **beni significativi** assume rilevanza solo nelle ipotesi in cui siano realizzati interventi di **manutenzione ordinaria** e di **manutenzione straordinaria** su **immobili a prevalente destinazione abitativa privata**, a condizione che i suddetti beni vengano **forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione**.

Infatti:

- i **beni forniti da un soggetto diverso** o acquistati direttamente dal committente dei lavori nell'ambito di una manutenzione ordinaria o straordinaria sono soggetti ad Iva

con applicazione dell'aliquota nella **misura ordinaria**,

- i **beni finiti**, ad esclusione delle materie prime e semilavorate, necessari per la realizzazione degli **interventi di restauro e risanamento conservativo** e di **ristrutturazione edilizia** (cc.dd. "interventi pesanti"), eseguiti su qualsiasi tipologia di immobile, sono soggetti ad Iva con applicazione dell'aliquota del **10%** senza altre particolari condizioni, vale a dire anche se acquistati direttamente dal committente dei lavori e **a prescindere** dalla circostanza che il **valore del bene** fornito sia prevalente rispetto a quello della prestazione di servizi.

Tutto quanto appena premesso, giova ricordare che i **beni significativi** sono quelli espressamente richiamati dal **D.M. 29.12.1999**, ovvero:

- **ascensori e montacarichi**;
- **infissi esterni ed interni**;
- **caldaie**;
- **videocitofoni**;
- **apparecchiature di condizionamento** e riciclo dell'aria;
- **sanitari e rubinetterie da bagno**;
- **impianti di sicurezza**.

L'**elenco è tassativo** ma i beni richiamati devono essere intesi nel loro **significato generico** e non specifico, sulla base della **funzione** che assolvono. Pertanto, ad esempio, la **stufa a pellet** utilizzata per riscaldare l'acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria deve essere assimilata alla **caldaia** e rappresenta un **bene significativo**. Al contrario, la **stufa a pellet** utilizzata soltanto per il **riscaldamento dell'ambiente** non può essere assimilata alla caldaia e, al pari di tutti gli altri beni diversi da quelli significativi, il suo valore confluiscce in quello della **prestazione di servizi** soggetto ad Iva con aliquota nella misura del **10%**.

Dubbi potrebbero tuttavia porsi con riferimento alle **parti staccate dei beni significativi**, fornite unitamente a questi ultimi nell'ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento **manutenzione ordinaria o straordinaria**.

I suddetti beni assumono rilevanza **autonoma** e scontano l'Iva come gli altri beni? oppure, costituendo una componente del **bene significativo** sono soggetti al suo **stesso trattamento fiscale**?

Come chiarito dalla **norma di interpretazione autentica** le parti staccate dei beni significativi non sono comprese nel valore del bene significativo solo se connotate dalla loro **autonomia funzionale** rispetto al manufatto principale. Sono quindi da considerarsi **parti staccate autonome** rispetto agli infissi, ad esempio, le **tapparelle**, gli **scuri** o le **veneziane**, nonché le **zanzariere**, le **inferriate** e le **grate di sicurezza**.

La **circolare** chiarisce inoltre che, se l'intervento di **manutenzione** agevolato ha ad oggetto

l'installazione/sostituzione della sola **componente staccata** di un bene significativo (già installato precedentemente), ai fini dell'applicazione dell'**aliquota agevolata** non è necessario alcun apprezzamento in merito all'**autonomia funzionale** di detta componente rispetto al bene significativo; in tal caso, infatti, l'intervento non ha ad oggetto l'installazione del bene significativo, bensì la **sostituzione/installazione** di una sua **parte staccata** e trova applicazione l'**aliquota del 10%**.

Si pensi, ad esempio, alla **sostituzione del bruciatore della caldaia già installata**: anche se il bruciatore **non ha autonomia funzionale** rispetto alla caldaia, nell'intervento non viene fornito alcun bene significativo e la disciplina in esame non può quindi trovare applicazione.



Direzione Scientifica: **Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti**

PENALE TRIBUTARIO

Fatture false e altri artifici: previsto il concorso fra i reati

di Angelo Ginex

In tema di reati tributari, laddove nella stessa dichiarazione annuale siano indicate differenti tipologie di elementi passivi fittizi, sulla base dell'annotazione di fatture per operazioni inesistenti e dell'impiego di altri documenti diversamente rappresentativi di una falsa realtà contabile, **i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici concorrono**, in quanto la clausola di salvaguardia contenuta nell'[articolo 3 D.Lgs. 74/2000](#) ha la funzione di connotare tale fattispecie dell'ulteriore elemento differenziale dato dalla necessità che i mezzi fraudolenti siano diversi da documenti attestanti operazioni inesistenti, non potendo determinare l'assorbimento di tale reato in quello previsto dall'[articolo 2](#) dello stesso decreto. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione con sentenza 25 maggio 2018, n. 23616**.

La fattispecie disaminata dalla Suprema Corte trae origine dalla condanna di un soggetto, amministratore di fatto di una S.r.l., alla pena della reclusione, da parte della Corte d'appello di Trento, per aver commesso i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale e i reati di esposizione di elementi passivi fittizi attraverso **l'annotazione di operazioni inesistenti sia mediante fatture fittizie sia tramite altri raggiri**, relativamente ad una **dichiarazione Iva**.

Egli, dunque, decideva di proporre ricorso in Cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, l'impossibilità di considerare i reati *de quibus* fra loro concorrenti: secondo la linea difensiva del contribuente, infatti, la clausola di riserva presente nell'[articolo 3 D.Lgs. 74/2000](#) comportava l'assorbimento della fattispecie attinente alle dichiarazioni fraudolente effettuate con **altri artifici** in quella effettuata tramite le **fatture fittizie**.

I giudici di legittimità hanno però escluso che la sola presenza dell'inciso *"fuori dai casi previsti dall'articolo 2"* nell'[articolo 3 D.Lgs. 74/2000](#) possa esimere l'interprete dal considerare, ai fini della determinazione della sussistenza del concorso fra i reati in esame, l'esistenza di **elementi strutturali che differenziano le due fattispecie criminose**.

La funzione della clausola introduttiva dell'**articolo 3** è quella di differenziare ulteriormente la fattispecie in esso descritta da quella enunciata dall'**articolo 2**, stante la necessità, avvertita dal legislatore, di non confondere i due reati, i quali hanno finalità, requisiti ed elementi differenti.

Sintetizzando il pensiero espresso dai giudici di piazza Cavour, potremmo dire che l'inciso iniziale dell'**articolo 3** ha la precipua funzione di **mettere in evidenza la differenza** fra la fattispecie in esso descritta e quella contenuta nell'**articolo 2**, stante la necessità che i **mezzi**

fraudolenti attraverso i quali sia stata effettuata la condotta proibita siano **diversi** rispetto ai documenti attestanti le operazioni inesistenti.

Dunque, il giudice, nell'esame delle diverse ipotesi di reato e nel decidere sul possibile assorbimento o concorso fra esse, deve avere a mente gli esatti **confini di operatività delle fattispecie**, non escludendo la possibilità di punire entrambe le condotte: è vero, infatti, che esiste una specifica **clausola di salvaguardia** nell'**articolo 3**, ma è altrettanto vero che occorre non limitarsi ad un'interpretazione meramente formalistica della norma, tenendo ben presente che quest'ultimo contiene, nella descrizione del fatto tipico, più **elementi specializzanti** rispetto alla fattispecie di cui all'**articolo 2**.

Detto diversamente, la Suprema Corte ha ricostruito il fenomeno del concorso fra i reati tributari in analisi **andando oltre il mero dato testuale delle norme**, in modo da dare rilevanza alla volontà del legislatore di tutelare l'interesse alla correttezza delle dichiarazioni in sede fiscale dalle molteplici condotte che potrebbero in concreto incidere su di esso.

Il criterio di discernimento esistente fra le due ipotesi consiste nella **differenza fra i mezzi adoperati** per giungere al risultato di aumentare fittiziamente l'ammontare del passivo dichiarato: mentre la fattispecie *ex articolo 2* richiede l'esistenza di **fatture** o altri **documenti falsi** utilizzati per attestare operazioni in realtà inesistenti, facendo fede sull'elevato valore probatorio connesso a tale tipologia di documentazione, la fattispecie *ex articolo 3* si basa su altri artifici, altrettanto capaci di alterare l'ammontare del passivo o dell'attivo dichiarato.

In definitiva, quindi, nell'ipotesi in cui un soggetto presenti sia una **dichiarazione fraudolenta** mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti, sia una dichiarazione fraudolenta attuata con l'ausilio altri artifici, **è possibile punire entrambe le condotte criminose**, in quanto la clausola di salvaguardia contenuta nell'[articolo 3 D.Lgs. 74/2000](#) non comporta l'impossibilità del concorso col reato enunciato nell'[articolo 2](#) dello stesso decreto.

Seminario di specializzazione

GLI ILLECITI SOCIETARI

Scopri le sedi in programmazione >

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Obblighi dichiarativi e monitoraggio delle controllate estere

di Marco Bargagli

La normativa conosciuta come **CFC (Controlled Foreign Companies)** ha il preciso scopo di **contrastare la delocalizzazione all'estero di redditi, specie in Stati o territori a fiscalità privilegiata**, mediante la **costituzione di imprese estere controllate**.

In merito, il **testo unico delle imposte sui redditi** contiene **specifiche regole** che consentono, al ricorrere di **determinate condizioni**, di **tassare per trasparenza** il reddito **prodotto oltre frontiera dalla legal entity**, che sarà imputato al soggetto **controllante residente in Italia**.

Infatti, ai sensi dell'[articolo 167, comma 1, Tuir](#), se un **soggetto residente in Italia** detiene, **direttamente o indirettamente**, anche **tramite società fiduciarie** o per interposta persona, il **controllo di un'impresa, di una società o altro ente** residente o localizzato in **Stati o territori a regime fiscale privilegiato**, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo **Spazio economico europeo** con i quali l'Italia **ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni**, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati, **a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato**, ai soggetti residenti in **proporzione alle partecipazioni** da essi detenute.

Tale disposizione si applica anche per le **partecipazioni di controllo** detenute in **soggetti non residenti**, relativamente ai **redditi derivanti da loro stabili organizzazioni**, assoggettati ai predetti **regimi fiscali privilegiati**.

La **disciplina CFC** opera, ai sensi dell'[articolo 167, comma 8-bis, Tuir](#) anche nell'ipotesi in cui i soggetti **esteri controllati** siano localizzati in Stati o **territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata**, qualora ricorrono **congiuntamente** le seguenti condizioni:

- siano assoggettati a **tassazione effettiva** inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti **ove residenti in Italia**;
- abbiano **conseguito proventi** derivanti per **più del 50%** dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie (**es. interessi attivi**), dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica (**es. royalties attive**), nonché dalla **prestazione di servizi infragruppo** resi nei confronti di soggetti che **direttamente o indirettamente controllano la società** o l'ente non residente, **ne sono controllati** o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i **servizi finanziari**.

Importanti modifiche in *subiecta materia* sono intervenute ad opera del **D.Lgs. 147/2015**, conosciuto come **“decreto crescita e internazionalizzazione delle imprese”**, con il quale il legislatore ha:

- **reso facoltativa la presentazione dell'interpello** che consente di disapplicare la disciplina CFC;
- previsto **l'obbligo di indicare in dichiarazione i redditi conseguiti dalle imprese estere controllate**;
- introdotto **l'onere per l'ufficio, prima di emettere l'avviso di accertamento**, di inviare un **questionario concedendo al contribuente un termine di 90 giorni per fornire dati e notizie** che consentono la disapplicazione della normativa **anti paradiso fiscale**;
- abrogato le disposizioni previste in materia di **tassazione delle imprese collegate estere ex [articolo 168 Tuir](#)**.

Con particolare riferimento agli **obblighi dichiarativi**, il **quadro FC del modello Redditi 2018** – periodo d'imposta 2017 – deve essere **compilato dai soggetti residenti in Italia** che detengono, **direttamente o indirettamente**, anche tramite **società fiduciarie** o per **interposta persona**, il **controllo** di un'impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato **in Stati o territori con regime fiscale privilegiato**, anche **speciale**, individuati con i criteri indicati dall'[articolo 167, comma 4, Tuir](#), diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo **Spazio economico europeo**, con i quali l'Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Inoltre, ai sensi dell'[articolo 167, comma 8-quater, Tuir](#), fatti salvi i casi in cui **sia stata applicata la tassazione per trasparenza ai fini CFC**, ovvero **non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello**, il socio controllante residente in Italia deve comunque **segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate**.

Infatti, anche qualora il contribuente ritenga che **possano operare le esimenti** che **consentono la disapplicazione della disciplina in rassegna**, tale indicazione assolve ad una **funzione di monitoraggio**, permettendo all'Amministrazione finanziaria di valutare, **ex post**, le condizioni che **neutralizzano il meccanismo di imputazione per trasparenza dei redditi al soggetto residente in Italia**.

Conformemente, le **istruzioni di compilazione del modello Redditi 2018** prevedono che ad eccezione dei casi in cui la disciplina dell'[articolo 167 Tuir](#) **sia stata applicata**, ovvero **non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello**, la **società residente controllante deve comunque segnalare nel quadro FC la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate**.

A tal fine, **deve essere compilata** la casella denominata **“art. 167, comma 8-quater”**, indicando uno dei seguenti codici:

“1” – in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC;

“2” – in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC.

Inoltre, **deve essere compilata anche la casella “Esimente”** indicando uno dei seguenti codici:

“1” – nel caso di cui all’articolo 167, comma 5, lett. a), Tuir;

“2” – nel caso di cui all’articolo 167, comma 5, lett. b), Tuir.

Si ricorda che, nel caso di **omessa compilazione della dichiarazione dei redditi**, sarà applicata la **sanzione amministrativa pari al 10% del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato, teoricamente imputabile** al soggetto residente in Italia, con un **minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro**, come previsto dall'[articolo 8, comma 3-quater, D.Lgs. 471/1997](#).

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Obblighi dichiarativi e monitoraggio delle controllate estere

di Marco Bargagli

La normativa conosciuta come **CFC (Controlled Foreign Companies)** ha il preciso scopo di **contrastare la delocalizzazione all'estero di redditi, specie in Stati o territori a fiscalità privilegiata**, mediante la **costituzione di imprese estere controllate**.

In merito, il **testo unico delle imposte sui redditi** contiene **specifiche regole** che consentono, al ricorrere di **determinate condizioni**, di **tassare per trasparenza** il reddito **prodotto oltre frontiera dalla legal entity**, che sarà imputato al soggetto **controllante residente in Italia**.

Infatti, ai sensi dell'[articolo 167, comma 1, Tuir](#), se un **soggetto residente in Italia** detiene, **direttamente o indirettamente**, anche **tramite società fiduciarie** o per interposta persona, il **controllo di un'impresa, di una società o altro ente** residente o localizzato in **Stati o territori a regime fiscale privilegiato**, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo **Spazio economico europeo** con i quali l'Italia **ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni**, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati, **a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato**, ai soggetti residenti in **proporzione alle partecipazioni** da essi detenute.

Tale disposizione si applica anche per le **partecipazioni di controllo** detenute in **soggetti non residenti**, relativamente ai **redditi derivanti da loro stabili organizzazioni**, assoggettati ai predetti **regimi fiscali privilegiati**.

La **disciplina CFC** opera, ai sensi dell'[articolo 167, comma 8-bis, Tuir](#) anche nell'ipotesi in cui i soggetti **esteri controllati** siano localizzati in Stati o **territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata**, qualora ricorrono **congiuntamente** le seguenti condizioni:

- siano assoggettati a **tassazione effettiva** inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti **ove residenti in Italia**;
- abbiano **conseguito proventi** derivanti per **più del 50%** dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie (**es. interessi attivi**), dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica (**es. royalties attive**), nonché dalla **prestazione di servizi infragruppo** resi nei confronti di soggetti che **direttamente o indirettamente controllano la società** o l'ente non residente, **ne sono controllati** o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i **servizi finanziari**.

Importanti modifiche in *subiecta materia* sono intervenute ad opera del **D.Lgs. 147/2015**, conosciuto come **“decreto crescita e internazionalizzazione delle imprese”**, con il quale il legislatore ha:

- **reso facoltativa la presentazione dell'interpello** che consente di disapplicare la disciplina CFC;
- previsto **l'obbligo di indicare in dichiarazione i redditi conseguiti dalle imprese estere controllate**;
- introdotto **l'onere per l'ufficio, prima di emettere l'avviso di accertamento**, di inviare un **questionario concedendo al contribuente un termine di 90 giorni per fornire dati e notizie** che consentono la disapplicazione della normativa **anti paradiso fiscale**;
- abrogato le disposizioni previste in materia di **tassazione delle imprese collegate estere ex [articolo 168 Tuir](#)**.

Con particolare riferimento agli **obblighi dichiarativi**, il **quadro FC del modello Redditi 2018** – periodo d'imposta 2017 – deve essere **compilato dai soggetti residenti in Italia** che detengono, **direttamente o indirettamente**, anche tramite **società fiduciarie** o per **interposta persona**, il **controllo** di un'impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato **in Stati o territori con regime fiscale privilegiato**, anche **speciale**, individuati con i criteri indicati dall'[articolo 167, comma 4, Tuir](#), diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo **Spazio economico europeo**, con i quali l'Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Inoltre, ai sensi dell'[articolo 167, comma 8-quater, Tuir](#), fatti salvi i casi in cui **sia stata applicata la tassazione per trasparenza ai fini CFC**, ovvero **non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello**, il socio controllante residente in Italia deve comunque **segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate**.

Infatti, anche qualora il contribuente ritenga che **possano operare le esimenti** che **consentono la disapplicazione della disciplina in rassegna**, tale indicazione assolve ad una **funzione di monitoraggio**, permettendo all'Amministrazione finanziaria di valutare, **ex post**, le condizioni che **neutralizzano il meccanismo di imputazione per trasparenza dei redditi al soggetto residente in Italia**.

Conformemente, le **istruzioni di compilazione del modello Redditi 2018** prevedono che ad eccezione dei casi in cui la disciplina dell'[articolo 167 Tuir](#) **sia stata applicata**, ovvero **non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello**, la **società residente controllante deve comunque segnalare nel quadro FC la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate**.

A tal fine, **deve essere compilata** la casella denominata **“art. 167, comma 8-quater”**, indicando uno dei seguenti codici:

“1” – in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC;

“2” – in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC.

Inoltre, **deve essere compilata anche la casella “Esimente”** indicando uno dei seguenti codici:

“1” – nel caso di cui all’articolo 167, comma 5, lett. a), Tuir;

“2” – nel caso di cui all’articolo 167, comma 5, lett. b), Tuir.

Si ricorda che, nel caso di **omessa compilazione della dichiarazione dei redditi**, sarà applicata la **sanzione amministrativa pari al 10%** del reddito **conseguito dal soggetto estero partecipato, teoricamente imputabile** al soggetto residente in Italia, con un **minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro**, come previsto dall'[articolo 8, comma 3-quater, D.Lgs. 471/1997](#).

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

PATRIMONIO E TRUST

Il trust fra luoghi comuni e falsi miti – VIII° parte

di Sergio Pellegrino

Concludiamo l'esame delle **possibili “obiezioni”** che possono essere mosse relativamente alla scelta di istituire un *trust*, affrontando la questione della **fiscalità indiretta**.

Come è noto, esistono infatti **orientamenti contrastanti** che riguardano, in particolare, il **momento impositivo** e questo, secondo alcuni, potrebbe “**scoraggiare** dall'avvicinarsi all'**istituto**, essendo evidente che l'incertezza della tassazione rappresenta un'insidia per qualsiasi negozio giuridico.

Questa era fra l'altro la tesi sostenuta nella relazione illustrativa della **proposta di legge n. 4675**, presentata nella precedente legislatura con l'obiettivo di introdurre una normativa *ad hoc* per la tassazione indiretta dei *trust*, nella quale è stato affermato che “*cioè che ancor oggi ne (ndr: del trust) pregiudica l'effettiva diffusione in Italia non è più il carattere pionieristico dell'istituto sul versante dell'impianto civilistico, bensì la parziale lacuna normativa ancora esistente sul piano fiscale*”.

L'incertezza indubbiamente sussiste, in considerazione del fatto che l'**Agenzia** ha da sempre una posizione ben definita, la **dottrina** ne sostiene un'altra in netto contrasto, mentre la **giurisprudenza** “ondeggia” dubbia fra diverse tesi.

In realtà, nonostante ciò, nella **maggior parte dei casi**, il *trust* rappresenta lo **strumento ideale per pianificare, anche da un punto di vista fiscale, la propria successione**. E questo applicando la **tesi dell'Agenzia delle Entrate**, che pretende la **tassazione “immediata” dell'atto di dotazione** con l'applicazione dell'**imposta di successione e donazione** sulla base del **rapporto esistente fra disponente e beneficiari attuali**.

Così facendo, evidentemente, diventa “secondario” sapere come la pensano al riguardo i giudici, atteso che l'Ufficio è vincolato alla prassi dell'Agenzia e quindi **non vi potrà essere alcun contenzioso**.

La **disciplina attuale è particolarmente vantaggiosa** perché “combina” **diversi elementi favorevoli** – **franchigia elevata e aliquota bassa** per i parenti in linea retta, **esenzione** per i passaggi generazionali di aziende e partecipazioni, rendite catastali basse per gli immobili, valore del patrimonio netto contabile delle società partecipate da considerare come base imponibile per le partecipazioni –, e quindi “**tassare immediatamente**” è, **paradossalmente, generalmente conveniente**.

Viene infatti **"chiusa" definitivamente la partita successoria**, nella maggior parte dei casi pagando poco o nulla, con una tassazione che è "tombale" anche nel caso in cui quel **patrimonio incrementi il proprio valore**, come ha avuto modo di precisare l'[Agenzia nella circolare 48/E/2007](#), affermando che *"Poiché la tassazione, che ha come presupposto il trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, avviene al momento della costituzione del vincolo, l'eventuale incremento del patrimonio del trust non sconterà l'imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione"*.

Questo scenario così favorevole è però sicuramente **destinato a modificarsi**, sia dal punto di vista della **disciplina dell'imposta di successione e donazione**, con un inasprimento sollecitato anche in ambito comunitario, che della **revisione delle rendite catastali**.

Oggi, invece, **disponendo il proprio patrimonio in trust**, vi è la possibilità di trasferirlo ai propri discendenti in futuro, al termine di durata del *trust* stabilita nell'atto istitutivo, **senza che venga intaccato in modo rilevante** da un eccessivo carico impositivo in sede successoria.

Laddove vi sia un **significativo patrimonio immobiliare detenuto personalmente**, bisogna però tenere conto del carico legato alle **imposte ipotecarie e catastali**, che l'Agenzia pretende di applicare nella **misura del 3% sul valore catastale** degli immobili disposti in *trust*: generalmente gli importi non sono proibitivi, ma si potrebbe comunque confutare la pretesa impositiva sulla base del **massiccio orientamento contrario** sin qui assunto dalla giurisprudenza.

Diversamente, laddove le **caratteristiche del patrimonio o dei beneficiari** fossero tali da rendere **eccessivamente onerosa la tassazione degli atti di disposizione**, si può effettuare la scelta di **non uniformarsi all'orientamento dell'Agenzia**, seguendo invece quello della dottrina e, soprattutto, dell'importante [sentenza n. 21614/2016 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione](#): in questo caso sarà però probabile l'attivazione dell'Ufficio, con il conseguente **instaurarsi di un contenzioso**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

Scopri le sedi in programmazione >

CONTABILITÀ

Principi generali di distribuzione degli utili

di EVOLUTION

La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata, ai sensi dell'articolo 2433 cod. civ., comma 1, dall'assemblea che approva il bilancio d'esercizio, o, in caso di approvazione del bilancio da parte del consiglio di sorveglianza (nell'eventualità in cui si sia optato per il sistema dualistico di amministrazione per le S.p.A.), dall'assemblea convocata sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 2364-bis, comma 2, cod. civ.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Contabilità”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le regole disposte a livello civilistico in materia di distribuzione degli utili.

La **distribuzione dell'utile d'esercizio**, in base a quanto definito dalla normativa civilistica, è sottoposta ad una serie di **limitazioni**, al fine di tutelare il patrimonio aziendale e per garantire tutti gli interessati coinvolti.

I primi limiti sono costituiti dall'obbligo di **accantonare gli utili**:

- a **riserva legale** (ex [articolo 2430, cod. civ.](#)), nella misura del **5%** degli utili netti, fino al raggiungimento di **un quinto del capitale sociale**;
- all'**eventuale riserva statutaria**, secondo gli obblighi eventualmente previsti dallo statuto stesso.

Ulteriori limiti o vincoli alla distribuzione degli utili, possono essere imposti dallo **statuto societario** o dalla **stessa assemblea**. Possono infatti essere previsti:

- **privilegi** nella ripartizione degli utili, a seconda delle categorie di azioni;
- **diritti di partecipazione agli utili** per soci promotori, soci fondatori, amministratori o dipendenti.

I [commi 2, 3](#) e [4 dell'articolo 2433, cod. civ.](#) pongono ulteriori condizioni. In particolare:

- non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per **utili realmente conseguiti** e risultanti dal bilancio regolarmente approvato;
- se vi è una **perdita del capitale sociale**, non si possono ripartire utili fino a quando il **capitale non sia reintegrato o ridotto** in misura corrispondente;
- i dividendi erogati in **violazione** delle disposizioni in questione **non sono ripetibili**, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

Ulteriori limitazioni: previste dispongono che non sia possibile dar luogo a ripartizione di utili nel caso in cui:

- nell'attivo dello stato patrimoniale della società siano iscritti costi di **impianto e di ampliamento**, costi di **ricerca e sviluppo** o costi di **pubblicità, non coperti da riserve disponibili**;
- la società, in presenza di **perdite** rinviate da precedenti esercizi, ha in circolazione delle **obbligazioni** il cui ammontare eccede il doppio della somma del capitale sociale, della riserva legale e delle altre riserve disponibili ai fini della copertura delle perdite.

Una volta verificato il rispetto dei **vincoli** descritti, l'**assemblea** dei soci, in sede di approvazione del bilancio o con apposita delibera assembleare successiva, può disporre la **distribuzione ai soci degli utili “disponibili”**.

In sede di **redazione del progetto di bilancio dell'esercizio**, la proposta di distribuzione dell'utile sarà effettuata dall'organo amministrativo e dovrà essere riportata nella relazione sulla gestione o, in assenza, in nota integrativa.

La **delibera di distribuzione di utili, se contestuale all'approvazione del bilancio**, è soggetta al deposito, a cura degli amministratori, presso il Registro delle imprese nel termine di **30 giorni** dalla data di adozione.

La stessa deliberazione assembleare, contenente la previsione di una distribuzione di utili, deve essere **preventivamente depositata presso l'Agenzia delle entrate**, poiché soggetta a imposta di registro.

Il verbale assembleare che prevede la distribuzione degli utili è infatti soggetto all'obbligo di registrazione in **termine fisso** decorrente dalla data di riunione assembleare, con il **pagamento dell'imposta di registro in misura fissa pari a € 200,00**.

Il versamento della suddetta imposta va effettuato **entro 20 giorni** dalla data dell'assemblea con **modello F23**.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Collegati su [Facebook](#) / [Twitter](#)

RASSEGNA RIVISTE

La tassazione degli immobili “patrimonio” nel reddito d’impresa

di Sandro Cerato

Articolo tratto da “Consulenza immobiliare n. 5/2018”

Gli immobili appartenenti alle imprese sono normalmente rilevanti nella determinazione del reddito d’impresa in base alle risultanze contabili. Tale regola vale per gli immobili merce e per quelli strumentali (per natura e per destinazione), mentre per gli immobili c.d. “patrimonio” (o non strumentali) si deve aver riguardo al reddito “catastale” con conseguente irrilevanza di quanto iscritto nel Conto economico (costi e proventi). Nel presente lavoro si intende analizzare le modalità di tassazione di tale ultima categoria di immobili, distinguendo le diverse ipotesi che possono presentarsi: immobile non locato, locato con canone libero di mercato, locato con canone concordato e immobile “vincolato” (anche in tal caso distinguendo tra immobile non locato e locato). [Continua a leggere...](#)

[**VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>**](#)

Segue il SOMMARIO di Consulenza immobiliare n. 5/2018

Iva e indirette

“Trattamento Iva dei fabbricati oggetto di ristrutturazione” di Edoardo Monaco

Irpef

“Gli interventi sugli immobili vincolati: aspetti fiscali per le persone giuridiche” di Leonardo Pietrobon

Società immobiliari

“La tassazione degli immobili “patrimonio” nel reddito d’impresa” di Sandro Cerato

Privati

“La detrazione dell’Iva pagata sugli acquisti di immobili abitativi “rogitati” entro il 31dicembre 2017” di Sandro Cerato

Contrattualistica

“Vendita di beni immobili di provenienza ereditaria. Alcuni aspetti problematici” di Matteo Ramponi

Catasto

“Iva ordinaria per il parcheggio non pertinenziale” di Luigi Cenicola

Tributi minori

“Esonero Imu per le aree pertinenziali: il punto della situazione” di Fabio Garrini

Accertamento

“Detraibile l’Iva sulle spese di ristrutturazione dell’immobile, anche se in locazione, purchè strumentale” di Gianfranco Antico

Osservatorio



The banner is an advertisement for Euroconference Immobiliare. It features a blue book-like graphic on the left with the 'ec Euroconference' logo and 'CONSULENZA IMMOBILIARE' text. The main title 'CONSULENZA IMMOBILIARE' is in large white letters. To the right is a large orange circle containing '-35%'. Below the main title is the text 'IN OFFERTA PER TE € 122,40 + IVA anziché € 180 + IVA'. A small orange button on the right says 'ABBONATI ORA'. At the bottom, a small note states: 'Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni. Rinnovo automatico a prezzo di listino.'